

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6 (artt. 48 - 49 - 50 - 51)

Riforma del Sistema Amministrativo Regionale e Locale. Unione Europea e Relazioni Internazionali. Innovazione e Semplificazione. Rapporti con l'Università.

Omissis

TITOLO IV

CAPO III

Controlli sugli atti degli enti regionali

Art. 48

Controllo sugli atti degli enti regionali

1. Il controllo sugli atti degli enti strumentali o dipendenti dalla Regione è svolto secondo le disposizioni delle leggi che ne disciplinano l'ordinamento, salvo quanto disposto dagli articoli seguenti.

Art. 49

Controlli sulle Partecipanze agrarie, sull'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali dell'Emilia-Romagna, sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui Consorzi di bonifica e sui Consorzi fitosanitari provinciali - Modifiche alla legge regionale n. 29 del 1995

Fino all'entrata in vigore di nuova disciplina della materia, la Giunta regionale esercita il controllo preventivo di legittimità sulle deliberazioni:

Omissis

b) delle Partecipanze agrarie dell'Emilia-Romagna concernenti gli Statuti ed i regolamenti, ferma restando l'eventuale applicazione del titolo III, capo II, della legge regionale n. 24 del 1994;

1.

Omissis

Art. 50

Modalità del controllo

1. Gli atti soggetti al controllo di cui all'articolo 49 sono trasmessi, entro trenta giorni dall'adozione, alla direzione generale regionale competente per materia e divengono esecutivi se, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, la Giunta regionale non ne pronuncia, con provvedimento motivato, l'annullamento per vizi di legittimità.

2. L'esecutività rimane sospesa se entro lo stesso termine la Giunta chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In tal caso l'atto diviene esecutivo se entro trenta giorni dal ricevimento di quanto richiesto non venga pronunciato l'annullamento. In ogni caso l'atto può divenire esecutivo anche prima del termine quando la Giunta comunichi di non aver riscontrato vizi di legittimità.

Art. 51

Consorzi di utenti strade vicinali e usi civici

1. Gli atti adottati dai consorzi di utenti delle strade vicinali di uso pubblico e dalle associazioni, comunque denominate, costituite per l'amministrazione e il godimento collettivo di beni di uso civico divengono esecutivi dal giorno della loro pubblicazione all'albo pretorio del Comune in cui hanno sede.

2. Essi sono inviati in elenco alla Provincia territorialmente competente, che può richiedere copia integrale degli atti e annullare in ogni tempo quelli illegittimi.

Omissis